

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	PREMESSA.....	10
1.2	I SOGGETTI.....	10
2	LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE.....	14
2.1	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	14
3	LE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE.....	22
4	IL MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	27
4.1	LA PIANIFICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE	29

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

1. INTRODUZIONE: ESTENSIONE MODELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 190/2012

La legge n. 190 del 2012 e il “sistema anticorruzione”

Si tratta di un modello di responsabilità introdotto dalla nuova normativa anticorruzione che è, per molti versi, analogo (seppure diverso) a quello della responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001.

Per la legge 190/2012, nel caso di perpetrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, nell’ambito della Pubblica Amministrazione risponde un soggetto: il responsabile anticorruzione. E vi risponde a diverso titolo:

1) erariale; 2) eventualmente civile; 3) disciplinare; 4) dirigenziale (impossibilità di rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, revoca dell'incarico e recesso dal rapporto di lavoro).

Ma anche in questo caso, soccorre una prova liberatoria analoga a quella del 231: il responsabile anticorruzione non risponde nel caso di adozione ed efficace attuazione del Piano triennale anticorruzione (PTPA).

Il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato approvato dalla CIVIT con delibera n.72 del 11.09.2013, e, a "livello centrale", contiene obiettivi per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione.

Diversamente, a "livello decentrato", fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il PTPA deve prevedere, in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La tipologia dei reati nel sistema dell’anticorruzione

Nel campo dell'anticorruzione la sfera dei reati rilevanti è più limitata. L'art. 1, comma 12, della legge n. 190 del 6.11.2012 parla di commissione di un reato di corruzione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella circolare numero 1/4355 del 25.01.2013, fa riferimento all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo II del codice penale. In applicazione del principio di tassatività i reati presupposto per cui poter muovere l'addebito al responsabile anticorruzione dovrebbero essere solo quelli previsti espressamente dalla legge e, dunque, alle fattispecie penali indicate dalla Convenzione ONU del 9 dicembre 2003, di cui la legge n. 190 del 6.11.2012 è attuazione e quindi, in pratica, ai reati di corruzione e

C.d.A. del 09/02/2016 - Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

concussione. Nel caso di perpetrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato risponde il responsabile anticorruzione.

I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale inclusi nei reati presupposto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 sono descritti al paragrafo 1. – Reati Rilevanti della Parte Speciale A del Modello di Organizzazione e gestione di CADF.

Il modello 231 in essere presso CADF ha tenuto conto della eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza potesse avere sia un ruolo attivo sia passivo nel rapporto corruttivo. Coerentemente, di seguito, vengono indicati i reati contro la PA, non compresi nell'art. 24 del D.lgs.231/2001, applicabili alla realtà operativa di CADF.

Art. 314 - Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323 - Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e la Legge n. 190 del 2012. Analisi delle discipline . Analogie e diversità.

E' opportuno rilevare come, nonostante la ripetuta dichiarata identificazione costituita dal dato che la Legge 190 del 6.11.2012 rappresenti il versante pubblicistico della disciplina del Decreto L.gs. n. 231 del 8.6.2001, tra le due regolamentazioni intercorrano analogie in uno con marcate e qualificate diversità che recano a ritenere il sostanzarsi di differenti regimi pur se volti entrambi ad indagare sul tema delle responsabilità e dei presupposti esimenti.

Quali sono gli elementi comuni alle due disposizioni:

Il sistema ex D. Lgs. n. 231 del 8.6.2001 e quello delineato dalla Legge n. 190 del 6.11.2012 richiedono, per l'allocazione della responsabilità, l'esistenza di un reato presupposto che, nel

C.d.A. del 09/02/2016 - Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

primo caso sono fattispecie quali "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" (art. 24 del decreto) o "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; nel secondo caso, l'art. 1, comma 12, della Legge n. 190 prevede espressamente la commissione di un reato di corruzione, ma in realtà, si ricomprende anche la concussione.

Inoltre, la prova liberatoria, in entrambi i sistemi, consente l'esonero di responsabilità in capo all'ente o al responsabile anticorruzione qualora l'ente abbia elaborato programmi e modelli di prevenzione e protezione dei rischi insiti nei c.d. reati presupposto (D.Lgs. 231) o il responsabile anticorruzione abbia predisposto ed efficacemente attuato un PTA idoneo a prevenire i reati previsti dalla Legge n. 190.

La responsabilità ex D.Lgs. 231 richiede, quale criterio d'imputazione, la colpa dell'organizzazione pubblica che non si è dotata di modelli preventivi idonei, mentre per quella ex Legge 190, il criterio è la colpa del responsabile anticorruzione che non ha predisposto il PTPA o ne ha predisposto uno non sufficiente e comunque non idoneo.

Il sistema D.Lgs. 231 richiede, in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio derivanti dalla perpetrazione dei reati presupposto, senza disciplinare in maniera puntuale il modello. Nel sistema ex Legge 190 è necessario predisporre il PTPA, attenendosi agli indirizzi forniti dal PNA, che deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

Quali sono gli elementi di diversità delle due disposizioni:

Per rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 occorre la perpetrazione di uno dei reati previsti dallo stesso decreto: i) "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" (art. 24 del decreto); ii) "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione".

Nel campo dell'anticorruzione la sfera dei reati rilevanti è più limitata. L'art. 1, comma 12, della legge n. 190 parla di commissione di un reato di corruzione. Tuttavia, la circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25.1.2013 si riferisce, invece, all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo II del codice penale quindi ai reati di corruzione e concussione.

C.d.A. del 09/02/2016 - Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

Un altro importante discrimine è rappresentato dal grado di stabilità della sentenza che accerta la commissione del reato presupposto. Nel sistema ex D.Lgs. 231 non è necessaria una sentenza passata in giudicato. All'opposto, in base all'art. 1, comma 12 della Legge, n. 190, perché si configuri la responsabilità del responsabile anticorruzione è necessaria una sentenza passata in giudicato che accerti il reato di corruzione all'interno dell'amministrazione. Pertanto l'accertamento della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. è praticamente contestuale, nel sistema anticorruzione, invece, è necessariamente successivo: occorre una sentenza passata in giudicato.

L'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 231 dispone che "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

Sono apicali l'amministratore unico, l'amministratore delegato, il legale rappresentante, il direttore generale e i soggetti cui costoro delegano le rispettive funzioni.

Si tratta di figure che assommano poteri di gestione e controllo sull'ente. Sono sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali le persone inquadrare in uno stabile rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, ma anche coloro che, pur essendo soggetti esterni si vedono affidare un incarico da eseguire sotto la direzione e il controllo di soggetti apicali e in ragione di questo agiscono in nome e per conto dell'ente.

Solo tali soggetti possono impegnare la responsabilità dell'ente: se il reato presupposto è commesso da un dipendente dell'ente che non ha questa qualifica l'ente non risponde.

Nel sistema anticorruzione la legge parla di "commissione all'interno dell'amministrazione". Qualunque "intraeus" all'apparato amministrativo, quindi, commettendo un reato corruttivo è in grado di impegnare la responsabilità del RPC.

Nel D.Lgs. n. 231 il soggetto sanzionato è l'ente; nella Legge 190, invece, il sanzionato è una persona, vale a dire il responsabile anticorruzione.

Autorità giudiziaria competente: il giudice penale nel sistema ex D.Lgs. 231; autorità amministrativa (per sanzioni disciplinari e responsabilità dirigenziale) e Corte dei conti nel sistema anticorruzione. Diversa la natura dell'illecito: penale (mascherata da responsabilità amministrativa) nel sistema ex D.Lgs. 231; erariale e disciplinare nell'anticorruzione.

Anche l'apparato sanzionatorio presenta diversità. Nel sistema ex D.Lgs. 231 le sanzioni comminabili all'ente in conseguenza di una sua accertata responsabilità amministrativa si

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

distinguono innanzitutto in pecuniarie e interdittive; in ipotesi di condanna, inoltre, è sempre prevista la confisca del prezzo o del profitto di reato e, qualora venga applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza. La sanzione pecuniaria, pena principale dell'impianto ex D.Lgs. 231, viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, e l'importo di una quota va da un minimo di 258,22 € (le originarie 500.000 £) ad un massimo di 1.549,37 € (gli originari 3 milioni di L).

La sanzione viene commisurata al caso concreto in quanto il giudice è tenuto a determinare il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; inoltre, l'importo delle quote deve essere fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Quanto al sistema anticorruzione, il titolo di responsabilità si ribadisce, è disciplinare ed erariale. L'art. 1, comma 8, della Legge 190 del 6.11.2012 prevede che "La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale". La previsione di tale responsabilità rende necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi. E ancora, un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale è disciplinata dal comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 190 in caso di ripetute violazioni del piano anticorruzione

Quanto alla responsabilità erariale, il responsabile anticorruzione che non abbia predisposto un piano (o un piano inidoneo), risponde a titolo di concorso colposo nell'illecito erariale perpetrato dal funzionario corrotto. Infatti, considerato che la legge considera il piano uno dei principali strumenti anticorruzione, la mancata predisposizione dello stesso costituirà un fattore che presumibilmente agevolerà la perpetrazione dell'illecito. Per il responsabile non redigere o non aggiornare il piano anticorruzione costituirà certamente quell'illecito professionale inescusabile che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, vale a integrare il presupposto della colpa grave.

Nel sistema 231 ex D.Lgs. apicali e controllati possono fare scattare la responsabilità dell'ente qualora il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Il vantaggio è identificabile in un'acquisizione di utilità economica, mentre l'interesse presuppone l'aver agito per determinate finalità e utilità, senza che sia peraltro necessario il loro perseguimento.

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

Nel sistema anticorruzione, invece, interesse o vantaggio non sono elementi costitutivi della responsabilità (a valle) del responsabile. Quest'ultimo, quindi, finisce per impersonare sempre di più la figura del capro espiatorio.

Modelli di prevenzione e protezione e PTPC: criticità

Nell'uno e nell'altro sistema di responsabilità, tutto si gioca sulla capacità preventiva del piano; sia esso modello 231 o 190. I modelli ex D.Lgs. del 2001 sono spesso caratterizzati da sostanziale inadeguatezza in quanto troppo astratti. La giurisprudenza formatasi individua un modello ex D.Lgs. che non può considerarsi idoneo a prevenire i reati presupposto (e, dunque, ad escludere la responsabilità amministrativa dell'ente) se:

- 1- rispetto alle aree sensibili, non contenga "protocolli e procedure specifici e concreti" nonché previsioni specifiche, procedure esattamente determinate e determinabili, regole individuate anche nella loro rigida sequenza e funzionalmente dirette a garantire il conseguimento di risultati precisi;
- 2- una volta individuate le aree di rischio, non stabilisca per ognuna di esse degli specifici protocolli di prevenzione che regolino "nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose", sottoponendo tali regole a un'efficace e costante azione di controllo e presidiandole con altrettante e adeguate sanzioni;
- 3- non preveda sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti e degli amministratori, direttori generali che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, la perpetrazione dei reati presupposto;
- 4- non preveda sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turnover del personale);
- 5- non preveda e disciplini un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati (e fornendo concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza) ;
- 6- non preveda una formazione sulle regole del modello che sia differenziata tra i dipendenti nella loro generalità, i dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, l'organo di vigilanza e i preposti al controllo interno;
- 7- non preveda il contenuto dei corsi di formazione del personale, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi

Piano triennale della prevenzione della corruzione Aggiornamento 2016

Anche a proposito del piano anticorruzione incombe il medesimo rischio dell'astrattezza. Occorre, pertanto, predisporre un piano che individui le attività a più alto rischio; che preveda per esse meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire tali rischi. La valutazione del rischio è il processo complessivo di: a) identificazione; b) analisi; c) ponderazione del rischio. Essa deve essere eseguita per ciascun processo o fase di processo mappato. In particolare, l'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio, in genere, è rappresentato da un valore numerico. Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto.

A seguito dell'identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi” basato sugli eventi che possono creare, incrementare, prevenire, degradare, accelerare o ritardare il raggiungimento degli obiettivi (finanziari, economici, ecc.) che l'ente si è preposto.

L'analisi permette di ottenere una classificazione dei rischi in base ad un livello (più o meno elevato). La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi. La ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

1.1 PREMESSA

Il presente documento costituisce parte sostanziale ed integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da C A D F s.p.a. ed è stato redatto allo scopo di prevenire la manifestazione dei fenomeni corruttivi ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico - categoria di enti nella quale rientra CADF s.p.a. - che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 possono estenderne l’ambito di applicazione a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente.

Il PNA stabilisce la nomina di un responsabile per l’attuazione del Piano (anche per le Società partecipate pubbliche); tale obbligo è stato ribadito e maggiormente chiarito dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 che ha approvato le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Le linee guida stabiliscono tra l’altro, in via definitiva, l’ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione chiarendo che per quanto riguarda le società “*in house*” la normativa (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) si applica integralmente senza adattamenti, in ragione del rapporto di controllo che le amministrazioni pubbliche hanno con tali società in quanto affidatarie in via diretta di servizi.

Il documento è articolato nei seguenti capitoli:

- 1) la metodologia seguita per l’individuazione e la valutazione delle attività esposte al rischio di corruzione;
- 3) l’individuazione e la valutazione delle attività esposte al rischio di corruzione;
- 4) il modello di prevenzione della corruzione, che descrive le misure adottate e previste dalla Società nell’ambito del Modello 231 per prevenire la corruzione.

1.2 I SOGGETTI

L’art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli C.d.A. del 09/02/2016 - Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando la possibilità che sia individuato anche nell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 definisce nel dettaglio le caratteristiche della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, le sue funzioni e responsabilità.

La nomina è di competenza dell'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti e l'incarico non può essere affidato ad un soggetto esterno alla società, ma la scelta deve necessariamente ricadere su un dirigente della società e, nel caso di società priva di dirigenti o con numero di dirigenti limitato, su altra figura con idonee competenze; in tale ultimo caso l'organo amministrativo deve vigilare sulle attività del soggetto incaricato.

Funzioni, poteri e responsabilità:

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al Responsabile della Prevenzione deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane, e adeguate dotazioni strumentali e finanziarie.

La Legge ha considerato essenziale la figura del Responsabile, come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico – Consiglio di Amministrazione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- promuovere, d'intesa con il dirigente competente, la mobilità interna degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

In particolare, all'art. 1, c. 8, della L.190/2012 si prevede una responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

All'art. 1, c. 12 si prevede, inoltre, l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa per il caso in cui all'interno della società vi sia stata una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione e di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'art. 1, c. 14, individua una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, D.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano" e una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Piano sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

È esclusa la responsabilità ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al c. 1 dell'art. 46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a trasmettere tempestivamente ai Comuni soci, enti vigilanti, il Piano di Prevenzione della Corruzione e i suoi successivi aggiornamenti approvati dall'organo amministrativo.

Con Delibera del 3/12/2015, il Consiglio di amministrazione ha nominato il dott. Pietro Buzzi, Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse umane, gare, contratti, già Responsabile della trasparenza, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 c. 7 della L. 190/2012. La nomina è stata pubblicata sul sito web della società, nella sezione Società Trasparente, sottosezione Altri Contenuti Corruzione.

Gli altri soggetti coinvolti

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA di CADF Spa è l'organo di indirizzo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

C.d.A. del 09/02/2016 - Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

Il CdA approva il Piano della Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il CdA riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

I Responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai Responsabili dei Servizi coinvolti nei processi relativi alle aree a rischio corruzione, come individuate nel paragrafo 3 del presente documento sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

Dipendenti/Collaboratori

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d'illecito al proprio Responsabile di Funzione o all'Ufficio Personale e i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza:

- a) collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- b) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- c) provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs.33/2013.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo della Società, è composto da tre membri effettivi nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Contabili. Vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da CADF.

Piano triennale della prevenzione della corruzione

Aggiornamento 2016

LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE

La gestione del rischio è stata effettuata individuando innanzitutto quali attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione quelle sensibili di cui all'art. 25 "Concussione e corruzione" del D.Lgs. 231/2001. Le attività sensibili del Modello 231 costituiscono infatti la mappatura dei processi della Società.

Le attività individuate come potenzialmente esposte al rischio di corruzione sono quindi state classificate con riferimento alle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 16, della L. 190/2012 e indicate nel PNA nella tabella Allegato 2 "Aree di rischio comuni e obbligatorie".

Le stesse attività sono state sottoposte ad una ulteriore valutazione del rischio, rispetto a quella già effettuata per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, adottando la metodologia definita nel PNA, in particolare secondo i criteri indicati nella tabella Allegato 5 "La valutazione del livello di rischio". Detti criteri sono stati verificati e adeguati nella terminologia e integrati con ulteriori specifiche voci per meglio tenere conto del contesto di operatività della Società.

Previa consultazione e coinvolgimento dei responsabili delle aree a rischio, sono quindi state definite le modalità per il trattamento del rischio residuo con l'individuazione di ulteriori misure per neutralizzarlo; per le ulteriori misure individuate rispetto a quelle già in essere, sono state definite le responsabilità e i tempi di attuazione come riportato nel par. 4.1 "La pianificazione delle ulteriori misure di prevenzione".

2.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, definito "inerente", rappresentato anche da un valore numerico. Per completare la valutazione, è stimata l'efficacia dei controlli messi in atto per contenere il rischio inerente e valutato il conseguente livello di rischio "residuo", rappresentato anch'esso da un valore numerico.

L'esito dell'analisi del rischio corruzione è riportato in dettaglio nel "registro dei rischi corruzione" prima citato.

I criteri utilizzati per l'analisi del rischio corruzione sono di seguito riportati.

C.d.A. del 09/02/2016 - Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo

ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE

L'analisi del rischio è un processo finalizzato ad acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e attaccabilità dell'organizzazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all'interno dell'Amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare.

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi riportati nell'allegato 5, del P.N.A., esplicitato nell'allegato 1 dello stesso.

DEFINIZIONI

Processo- Il processo è la sequenza logica delle fasi che determina la produzione di output autoconsistenti destinati a comporre la famiglia dei prodotti / servizi venduti al mercato (processi di business) ovvero destinati all'interno della struttura organizzativa (processi di governance e di supporto alle Unità organizzative interne all'azienda).

Fase - La fase rappresenta il nucleo delle attività in sequenza logica occorrente per la trasformazione di un input in un output intermedio e/o finale che scaturisce dall'interazione di uno o più attori. Gli output a valle della fase possono essere destinati a clienti "esterni" ovvero "interni" e, se intermedi, rappresentano l'input della successiva fase;

Attività - Le attività sono l'insieme delle azioni elementari poste in essere dall'attore necessarie e sufficienti per determinarne una responsabilità tangibile.

Rischio Potenziale - L'indice di rischio (RP) potenziale rappresenta la valutazione sintetica degli eventi rischiosi associati all'attività il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto/indiretto di natura economico-finanziaria, patrimoniale, sanzionatoria o d'immagine verso l'esterno; esso è rilevato nell'ambito del processo e prescinde dai controlli esistenti, i quali potranno, eventualmente, solo ridurne o prevenirne gli effetti.

Rischio Residuo - L'indice di rischio residuo (RR) rappresenta la valutazione sintetica del singolo evento rischioso il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto/indiretto di natura economico-finanziaria, patrimoniale, sanzionatoria o d'immagine verso l'esterno, data la struttura dei controlli presenti. Tale indice rappresenta dunque una valutazione qualitativa del rischio a cui l'azienda rimane esposta dati i controlli in essere.

Impatto - Per impatto si intende il grado di incidenza che il verificarsi di un reato previsto dalla Legge n.190/2012 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste in capo alla società interessata può determinare per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Probabilità - Per probabilità si intende il grado di eventualità che l'evento si determini.

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Secondo l'allegato 1 del P.N.A. l'analisi del rischio d'una determinata attività consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (**probabilità**) e delle conseguenze che lo stesso produrrebbe (**impatto**).

ANALISI DELLA PROBABILITÀ

La stima della probabilità **P** è stata realizzata tenendo conto di 6 fattori di tipo organizzativo che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- *DISCREZIONALITÀ*
- *RILEVANZA ESTERNA*
- *COMPLESSITÀ*
- *VALORE ECONOMICO*
- *FRAZIONABILITÀ*
- *EFFICACIA DEI CONTROLLI*

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il punteggio 1 segnala una situazione in cui non esiste alcuna esposizione al rischio, mentre il punteggio 5 un'esposizione a rischio altamente probabile.

Il valore della probabilità **P** di un evento di corruzione si ricava calcolando

$$P = E_{ff} C/5 \times \sum_{i=1}^5 P_i/5$$

P1	DISCREZIONALITÀ - Il processo è discrezionale ?	
	Risposta	Punteggio
	No, è del tutto vincolato	1
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	È parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	È altamente discrezionale	5

P2	RILEVANZA ESTERNA - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione ?	
	Risposta	Punteggio
	No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla all'azienda	5
---	---

P3	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Risposta	Punteggio
No, il processo coinvolge una sola amministrazione	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

P4	VALORE ECONOMICO - Qual è l'impatto economico del processo?
Risposta	Punteggio
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

P5	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?
Risposta	Punteggio
No	1
Si	5

E_{ff}C	EFFICACIA DEI CONTROLLI - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione..)
Risposta	Punteggio
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4

ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5
--	---

Scala delle probabilità: la scala delle probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che il danno si verifichi.

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
1	Improbabile	Potrebbe non accadere
2	Possibile	Potrebbe accadere
3	Probabile	Potrebbe accadere qualche volta
4	Molto Probabile	Potrebbe accadere molte volte
5	Altamente Probabile	L'accadimento è prossimo alla certezza

ANALISI DELL'IMPATTO

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'amministrazione pubblica in quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

IMPATTO ORGANIZZATIVO (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente);

IMPATTO ECONOMICO (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);

IMPATTO REPUTAZIONALE (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali);

IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente).

A ciascuna modalità di impatto è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico. Il valore 1 sarà relativo ad un impatto marginale, il valore massimo 5 ad impatto superiore.

Il valore della gravità di impatto **I** di un evento di corruzione si ricava calcolando

$$I = \sum_{i=1}^4 I_i / 4$$

I1	IMPATTO ORGANIZZATIVO - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>
Risposta	Punteggio
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

I2	IMPATTO ECONOMICO - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
Risposta	Punteggio
No	1
Si	5

I3	IMPATTO REPUTAZIONALE - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
Risposta	Punteggio
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

I4	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Risposta	Punteggio
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello del segretario generale	5

Scala della gravità d'impatto: la scala della gravità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la gravità del danno per l'azienda.

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
1	Marginale	
2	Minore	
3	Soglia	
4	Serio	
5	Superiore	

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (**P**) e il valore dell'impatto (**I**), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio residuo (**RR**) dell'evento di corruzione.

$$\mathbf{RR = P \times I}$$

PROBABILITÀ (P)					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

IMPATTO (I)

RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
RR > 12	CRITICO
6 < RR ≤ 12	RILEVANTE
3 < RR ≤ 6	MEDIO
RR ≤ 3	TRASCURABILE/BASSO

RISCHIO ACCETTABILE - Il rischio è accettabile se l'evento di corruzione che genera il rischio ha un valore inferiore o uguale a 6.

2 LE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Di seguito sono riportate le risultanze della valutazione del rischio effettuata attraverso le apposite schede di valutazione del rischio che si allegano su A) al presente documento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

TABELLA ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE AI FINI DI CUI ALLA LEGGE 190/2012							
Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
1	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio Segreteria, affari generali, protocollo. Servizio Segreteria Tecnica; Servizio Ufficio Tecnico	<u>Gestione del contenzioso</u> Con particolare riferimento a situazioni di contenzioso il Responsabile del Servizio Segreteria Affari generali e Protocollo provvede a informare l' O.d.V. ex D.Lgs.231/2001 circa l'avvio di procedimenti di questa natura nei confronti della Società	Mancata astensione dalla partecipazione alla gestione della controversia nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse; Omissione della comunicazione all'O.d.V.		
2	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio Segreteria	<u>Procedimento di affidamento previa gara con procedura aperta</u> Il procedimento di gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta è gestito dal Servizio Segreteria Tecnica gare e contratti e si compone di due fasi essenziali quelle relative alla predisposizione del bando di gara e quella relativa alla aggiudicazione della gara	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di		

					adesione ad associazioni /gruppi di interesse Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso		
3	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio Conduzione Depurazione, Autorizzazioni, Concessioni; Servizio Conduzione Acquedotto, Controllo Ambientale Servizio Ufficio Tecnico; Servizio Lavori Reti A F – Impianti; Servizio Analisi chimico biologiche	<u>Individuazione fornitori per affidi diretti mediante Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia</u> Nei casi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia si può procedere con il fornitore individuato.	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse		
4	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio Ufficio Tecnico	<u>Iscrizione Elenco Imprese</u> I soggetti interessati possono richiedere di essere inseriti nell'elenco di imprese a cui affidare lavori di importo fino ad € 500.000,00	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omissione denuncia dell'accertata falsità delle medesime		

				mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 commi 7) e 7 bis) del D.Lgs. 163/2006 e lavori in economia o cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda informativa			
5	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizi Segreteria; Servizio Conduzione Depurazione, Autorizzazioni, Concessioni; Conduzione Acquedotto, Controllo Ambientale Servizio Ufficio Tecnico; Servizio Lavori Reti A F – Impianti; Servizio Analisi chimico biologiche	<u>Individuazione fornitori per affidi mediante selezione attraverso il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia</u> La procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata alla quale vengono invitate alcune ditte. L'elenco delle ditte da invitare viene fornito dai tecnici di riferimento (generalmente sono i futuri Direttori dell'Esecuzione). I requisiti economici e professionali, vengono definiti d'ufficio, in quanto non essendoci un albo di fornitori qualificati, è necessario effettuare un minimo di qualificazione in gara.	Clausole delle lettere di invito che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa. Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omissione denuncia dell'accertata falsità delle medesime		
6	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio Conduzione Depurazione, Autorizzazioni, Concessioni;	<u>Acquisto di beni e servizi di modico valore</u> I fornitori vengono indicati dai tecnici tranne che per quanto riguarda la CANCELLERIA per la quale il servizio Acquisti richiede preventivi a	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa		

			<p>Conduzione Acquedotto, Controllo Ambientale Servizio Ufficio Tecnico; Servizio Lavori Reti A F – Impianti; Servizio Analisi chimico biologiche; Servizio Finanza - Contabilità</p>	<p>fornitori abituali (l'importo annuo è esiguo; circa 15.000 euro per cancelleria pura). Oppure in caso di acquisti sporadici di beni NON tipici dell'attività aziendale (es. un televisore...).</p>			
7	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	<p>Servizio Segreteria, affari generali; Servizio Ufficio Tecnico;</p>	<p><u>Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione</u> Gli incarichi possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:- esigenze cui non può essere fatto fronte con personale dipendente, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità ovvero qualora non sia presente o comunque disponibile all'interno della Società;- impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; in questa ipotesi rientrano anche i</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un'impresa</p>		

				casi in cui, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture interne.			
8	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio Segreteria, affari generali;	<p><u>Acquisto di servizi di formazione</u></p> <p>Nei casi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia si può procedere con il fornitore individuato.</p>	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un'impresa		

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile e dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
9	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progressione e del personale	Servizio Segreteria, affari generali	<p>Procedimento di selezione per <u>assunzioni a tempo determinato ed a tempo indeterminato</u></p> <p>La selezione avviene secondo le norme previste dalle Disposizioni per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale.</p> <p>L'avvio del procedimento è sempre preceduto da una determina con la quale si approva l'avviso di selezione.</p>	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Irregolare composizione delle commissioni di selezione; Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure; modalità di reclutamento in violazione alla regola delle vigenti disposizioni che disciplinano le procedure di ricerca e selezione di personale della società approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2014; Improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità); Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o</p>	2,52	Basso

					omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime		
10	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progression e del personale	Servizio Segreteria, affari generali	<u>Procedimento di selezione finalizzata alla stipula di contratti di somministrazione di personale</u> Nei casi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia si può procedere con il fornitore individuato.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	5,76	Basso
11	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progression e del personale	Servizio Segreteria, affari generali	<u>Procedimento di selezione finalizzata alla effettuazione di tirocini formativi</u>	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	4,68	Basso
12	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progression e del personale	Tutti i Servizi dell'Azienda	<u>Progressioni di carriera</u>	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse	4	Basso

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
13	Comuni e obbligatorie	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conduzione Depurazione, Autorizzazioni, Concessioni	<u>Rilascio pareri per scarichi</u>	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	2,4	Basso
14	Comuni e obbligatorie	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Servizio Utenza	<u>Contratti di allacciamento</u>	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto	3,5	Basso

		diretto ed immediato per il destinatario			d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime		
15	Comuni e obbligatorie	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Utenza	<u>Risoluzione reclami post fatturazione</u>	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	1,4	Basso
16	Comuni e obbligatorie	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Utenza; Servizio; Lavori Reti A F - Impianti	<u>Verifica metrologica contatore</u>		2,24	Basso

17	Comuni e obbligatorie	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Conduzione Depurazione, Autorizzazioni, Concessioni	<u>Conferimento da parte di terzi di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione</u>	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	0,96	Basso
----	-----------------------	---	--	---	---	------	-------

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabil e dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
18	Comuni e obbligatorie	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Segreteria	<u>Concessione contributi economici a privati</u>	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti;	4,08	Basso
19	Comuni e obbligatorie	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Utente	<u>Sospensione dell'erogazione, rateizzazioni, dilazioni su crediti oggetto di recupero</u>	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	2,56	Basso

Si rileva che nel corso dell'anno 2015 non sono emersi elementi che hanno influito sulla valutazione delle aree di rischio.

3 IL MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La tabella seguente elenca i riferimenti ai documenti del Modello 231 che riportano le misure già adottate ed attuate dalla Società.

Misure da attuare	Rif. a documenti e paragrafi per le misure già adottate
Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione	<u>“Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”</u> , par. 7 “Formazione, diffusione del Modello 231”
Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi	<u>“Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”</u> , par. 4
Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati	<u>“Codice Etico e di comportamento interno”</u> , per le risorse umane. <u>N.A. per le risorse finanziarie</u>
Previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative	<u>“Codice Etico e di comportamento interno”</u>
Regolazione di procedure per l'aggiornamento	<u>“Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”</u> , par. 5, punto 5.3 Funzioni dell'organismo di vigilanza
Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli	<u>“Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”</u> , par. 5.4 “Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 lettera d)”

Misure da attuare	Rif. a documenti e paragrafi per le misure già adottate
Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante	n.a.
Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello	“ <u>Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001</u> ”, par. 6 “Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)”

3.1 LA PIANIFICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

L'ulteriore valutazione del rischio delle attività effettuata secondo criteri specifici orientati a meglio evidenziare i gap di esposizione al rischio di corruzione ha consentito di individuare ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in essere nel Modello 231.

Le Misure obbligatorie ex L. 190/2012

Formazione dei dipendenti

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano della Prevenzione della Corruzione, in coerenza con quanto disposto dal PNA, consisterà in:

- un corso specialistico di formazione di una giornata, dedicato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai componenti degli organi di controllo, ai Dirigenti e ai Responsabili delle aree potenzialmente a rischio di corruzione, finalizzata ad una prima verifica del risk assessment, volta a rilevare eventuali esigenze di misure specifiche da implementare ed in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto all'interno dell'azienda;
- una formazione generica dedicata a tutti gli operatori delle aree sensibili per rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi.

Il Codice di comportamento e Codice Etico

Il Codice di Comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di Prevenzione della Corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La CIVIT (ANAC) con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei Codici Etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come ad gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

CADF ha adottato un proprio Codice Etico, parte integrante del Modello di Organizzazione e gestione del sistema del Dlgs. 231/2001.

Il predetto Codice e le prescrizioni di tipo comportamentale contenute nella Parte speciale A del Modello di Organizzazione sono state oggetto di valutazione d'idoneità per le finalità del presente Piano di Prevenzione della Corruzione con esito positivo e sono ritenute efficaci ai fini della prevenzione di comportamenti corruttivi definiti dalla L.190/2012 e dal PNA.

Si ritiene comunque opportuno adottare le seguenti azioni atte a rendere coerente il Codice Etico con il Piano di Prevenzione:

- collegare il Codice Etico alle misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, specificando gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- indicare nel Codice Etico, agli adempimenti attuati e programmati per la trasparenza e l'integrità, prevedendo regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione e l'accesso civico;

Il sistema disciplinare

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato da CADF Spa, è conforme a quanto previsto dai CCNL di settore ed è descritto al capitolo 6 Il Sistema Disciplinare della Parte Generale del Modello di Organizzazione, e dal Codice Etico nel paragrafo 4.4.

La trasparenza

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza sono indicati all'art. 1 co.15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge 190.

Il D.lgs. 33/2013 art. 11 ribadisce che le disposizioni previste dal Decreto si applicano alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli obblighi di trasparenza in capo alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione

europea, sono stati chiariti in via definitiva dall'ANAC che con la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 ha approvato le **“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza d parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”**. Per le società *“in-house”* l'ANAC ha stabilito che la normativa in materia di trasparenza si applica integralmente e senza adattamenti.

Gli adempimenti di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.lgs. n. 33 del 2013 e secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T.. Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'ANAC ha definito con la deliberazione n. 26/2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla sezione *“Amministrazione trasparente”* del proprio sito.

Le società sono tenute ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al co. 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza) e a collaborare con l'amministrazione vigilante.

Il sito web di CADF Spa, aggiornato con la sezione *“Amministrazione Trasparente”*, è accessibile all'indirizzo www.cadf.it.

Il C.d.A. ha approvato nella seduta del 24.11.2014 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 di CADF s.p.a., attualmente pubblicato nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) relativo al triennio 2015-2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CADF S.p.a. con delibera in data 24.11.2014. L'aggiornamento annuale verrà approvato dal Consiglio di amministrazione unitamente al presente piano.

Rotazione del personale delle aree a rischio di corruzione

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, CADF S.p.a., in ragione delle limitate dimensioni organizzative dell'Azienda e del numero di personale operante al suo interno si ritiene che la rotazione del personale potrebbe causare inefficienze tali da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi:

- la rotazione del personale, se non programmata, può incidere negativamente sul bagaglio di competenze professionali espresse dagli uffici;
- l'efficacia della rotazione tende a diminuire con il tempo: la persona trasferita in un nuovo ufficio è anche messa nelle condizioni di individuare nuovi processi e nuovi interessi.

Paradossalmente, la rotazione del personale può far emergere eventi di corruzione nuovi, eliminando gli eventi conosciuti;

– l’inserimento di un nuovo elemento (collega, dirigente o responsabile) in un ufficio è un evento che può innescare una serie di dinamiche relazionali, che possono influire (in positivo o in negativo) sul “clima” lavorativo;

La Società è consapevole che quando la rotazione non è applicabile, è comunque consigliabile introdurre altre misure di prevenzione che, combinate fra loro, possono garantire un efficace trattamento del rischio. Per esempio, si potrebbero introdurre misure trasversali di prevenzione (ad esempio misure di trasparenza ulteriori rispetto a quelle obbligatorie ai sensi del d.lgs. 33/2013), abbinandole a misure di “rimozione” (ad esempio procedure di tutela del whistleblowing).

Peraltro, dalla valutazione del rischio residuo come identificata nel presente documento per ciascun area a rischio, si sono evidenziati valori mediamente molto bassi che rendono inopportuni interventi di rotazione del personale.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti esterni

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l’esigenza di monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In sede di piano di formazione sarà previsto un apposito modulo sul tema del conflitto di interessi, sull’obbligo di astensione e sulle conseguenze, in caso di violazione, sotto il profilo della legittimità degli atti amministrativi e delle responsabilità.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di

indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nel suddetto decreto, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito della società.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si asterrà dal conferire l'incarico e provvederà a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

CADF verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica che:

- negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, la Società, per il tramite dei suoi Dirigenti, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

– all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,
- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;

Tutela del whistleblower

Sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione che riserva uno spazio importante alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, ogni amministrazione e ogni Società partecipata deve prevedere al proprio interno canali riservati e differenziati per ricevere le segnalazioni, “la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone”.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso la intranet aziendale.

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.

Altra cautela consiste poi nel “prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto”.

Vengono inoltre previsti, per evitare ritorsioni o rappresaglie, obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

Questi meccanismi di tutela vanno divulgati attraverso un'adeguata informazione, per evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

E' in fase di approvazione un nuovo testo di legge che rafforza in chiave anticorruzione la tutela di chi segnala illeciti.

La nuova legge integra e amplia l'attuale disciplina prevista dalla legge 190/2012. Da un lato implementa la norma già vigente per gli impiegati pubblici includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico, dall'altro allarga la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001.

MATRICE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER DARE ATTUAZIONE ALLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

Misure da attuare	Intervento	Responsabile	Termine	Stato attuazione al 31.12.2015
Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione	Intervento di informazione sugli aggiornamenti al modello rivolto a tutto il personale	Servizio Affari generali	Settembre 2015	Completato
Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione	Intervento di formazione rivolto al personale delle aree a maggiore rischio di corruzione	Servizio Affari generali	Settembre 2015	Completato

Codice Etico, Codice di Comportamento, trasparenza	Collegare alle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, specificando gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione	Servizio Affari generali	Maggio 2016	Da attuare
Conflitto di interessi	Specificare meglio la gestione del conflitto di interessi da parte dei dipendenti (all'interno del piano di formazione)	Servizio Affari generali	Ottobre 2015	Completato
Tutela del whistleblower	Disciplinare le segnalazioni di violazione del codice etico e di comportamenti corruttivi dei dipendenti, garantendo la riservatezza e, se necessario, l'anonimato, attraverso sistemi informatici	Servizio Affari generali	Maggio 2016	Da attuare in relazione al nuovo testo di legge in via di approvazione in Parlamento
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Verifica annuale ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Responsabile della Prevenzione	Gennaio 2016, 2017, 2018	Effettuata la verifica per l'anno 2016

Codice disciplinare	Introdurre la previsione che le sanzioni disciplinari per comportamenti corruttivi, contestate al dipendente nel rispetto del principio di tempestività e immediatezza, sono irrogate senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie e a prescindere dalle stesse	Servizio Affari generali	Maggio 2016	Da attuare anche in rapporto alle previsioni recate dai D.Lgs. attuativi della delega prevista dalla L. 124/2015
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Integrazione elenco degli ordini e contratti passivi emessi con l'indicazione degli attori coinvolti nel processo di emissione (richiedente, RUP, resp. contratto, resp. istruttoria, soggetto delegato)	Responsabile Servizio Segreteria tecnica	Annuale	In fase di acquisizione i dati relativi all'anno 2015
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Nuovo flusso informativo riportante l'elenco degli acquisti di modico valore	Dirigente Settore Amministrazione	Annuale	Effettuato il monitoraggio continuo

Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Segnalazione dell'adozione di atti discrezionali di incentivazione/progressione di carriera	Servizio Affari generali	Annuale	Effettuato monitoraggio continuo
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Segnalazione dell'adozione di atti di rateizzazioni e dilazioni sui crediti	Dirigente Settore Amministrazione	Annuale	Effettuato monitoraggio continuo
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Segnalazione di attivazione di tirocini	Servizio Affari generali	Annuale	Effettuato monitoraggio continuo
Principi procedurali	Predisposizione di disposizioni atte a regolamentare la concessione di contributi e benefici economici	Servizio Affari generali	Giugno 2016	Da attuare